



n. 5937/08

Reg. Sent.

n. 2699/08

Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COTOBROZZO S.R.L.,

rappresentata e difesa dagli avv. Balossi Giordano e Quaglia Laura Elisabetta,
con domicilio eletto in Milano via S. Sofia 22 presso lo studio dei difensori,

contro

PROVINCIA DI MILANO,

rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Luciano Fiori, Elisabetta Baviera,
Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmiti, Nadia Marina Gabigliani,
con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio 1,

e contro

COMUNE DI MEDIGLIA,

non costituito in giudizio,

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

- a. diniego della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 prot. 213790/05/2.8/05/8155 emesso dalla Provincia di Milano, in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, in data 18.3.08 asseritamente conosciuta dalla parte ricorrente in data 18.9.08;
- b. di ogni atto presupposto, successivo e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i documenti tutti del giudizio:

Uditi alla udienza in camera di consiglio del 18. 12. 2008 i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Relatore il dott. Russo;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l'art. 9 della stessa legge, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Sentite le parti in udienza in ordine alla definizione del giudizio con tale procedura;

FATTO e DIRITTO

La Cotobrozzo s.r.l. impugna il provvedimento con cui la Provincia di Milano, quale ente gestore del parco agricolo sud Milano, le ha negato l'accertamento di compatibilità paesaggistica per delle opere abusive consistenti nell'ampliamento di un ristorante.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Milano, che deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per il Comune di Mediglia.

L'istanza cautelare veniva discussa nella udienza in camera di consiglio del 18. 12. 2008; all'esito della quale, sentite le parti sul punto, veniva trattenuto per la decisione anche del merito del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Gli argomenti proposti dalla ricorrente si fondano sulla circostanza che il 7 ottobre 2004, nel corso dell'*iter* per ottenere le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per realizzare l'intervento, la Provincia aveva espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica delle opere progettate.

La procedura amministrativa di rilascio dei relativi titoli edilizi, peraltro, non si era mai conclusa perché, prima di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ed il titolo abilitativo edilizio, la ricorrente aveva deciso di realizzare comunque l'intervento *sine titulo*, salvo chiederne *ex post* la regolarizzazione.

Nel corso della procedura amministrativa per ottenere in sanatoria l'accertamento di compatibilità paesaggistica, la Provincia ha emesso il provvedimento di diniego impugnato in questo giudizio, che, a giudizio della ricorrente, sarebbe in contraddizione con il precedente parere del 7 ottobre 2004.

In realtà, questa prospettazione non è corretta alla luce delle norme che regolano la materia in esame:

- l'art. 10, co. 1, l.r. 18/97 prevedeva, infatti, che "*per i Comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 29 giugno 1939, n. 1497 è rilasciata dal Sindaco previa certificazione dall'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il Piano territoriale di coordinamento*",
- la certificazione di conformità ottenuta dalla parte, pertanto, non è il provvedimento finale della procedura autorizzatoria, ma è solo un atto propedeutico all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica (che la parte non ha mai ottenuto, perché ha deciso di realizzare comunque l'intervento senza attendere il perfezionamento della pratica edilizia),
- a quel punto, però, non era più possibile regolarizzare la situazione con la procedura in sanatoria chiesta dalla ricorrente,
- mentre, infatti, la sanatoria edilizia deve essere rilasciata in ogni caso in cui le opere realizzate sono conformi con gli strumenti di piano esistenti (e pertanto, sotto il profilo strettamente edilizio, tutto ciò che era autorizzabile prima della realizzazione delle opere, è anche autorizzabile in sanatoria, naturalmente sempre che non siano mutati nel frattempo gli strumenti di piano), la sanatoria paesaggistica può essere, invece, rilasciata non in tutti

i casi in cui l'opera sarebbe stata autorizzabile *ex ante*, ma solo in alcuni specifici casi tassativamente determinati dalla stessa normazione primaria,

- l'art. 181, co.1 *quater*, consente, infatti, di presentare domanda di accertamento (postumo) di compatibilità paesaggistica soltanto per gli interventi previsti dal precedente co. 1 *ter*, che, a sua volta, fa riferimento soltanto ai "*lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*",

Nel caso di specie, in cui le opere hanno realizzato un incremento di superficie lorda di pavimento, determinando l'ampliamento del ristorante ed una risistemazione delle pertinenze dello stesso, l'intervento edilizio non era suscettibile di essere sanato *ex post* con la procedura di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04, come correttamente valutato dall'amministrazione provinciale nel provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, così definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Milano delle spese di lite che determina in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18. 12. 2008, con l'intervento dei signori magistrati

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Referendario

Carmine Russo, Referendario relatore.

L'estensore

Il Presidente